CAMERA DEI DEPUTATI N. 1273-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

Istituzione di una tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alle radiodiffusioni

Seduta del 1° dicembre 1954

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il libretto d'iscrizione, rilasciato ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione di apparecchi radioriceventi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive, costituisce licenza d'uso ed è soggetto alla tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:

a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni: lire 850 per anno solare;

b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive: lire 5.000 per anno solare.

Alle stesse tasse sono soggetti gli speciali contratti di abbonamento conclusi dall'Ente concessionario e le licenze speciali gratuite

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico,

a) *identico;*

b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive: lire 3.000 per anno solare; tale aliquota comprende anche la tassa dovuta per l'abbonamento alle radioaudizioni, connesso con l'abbonamento alle trasmissioni televisive.

Identico.

da detto Ente accordate, a norma delle vigenti disposizioni, fatta eccezione per i contratti con pubblici esercizi, ai quali si applicano le norme di cui all'articolo 2 della presente legge.

Sui libretti d'iscrizione riguardanti apparecchi installati su autoscafi, autovetture o altri autoveicoli la tassa di concessione governativa è dovuta nella misura di lire 5.000 annue.

Ferme restando le quote devolute, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1946, n. 557, all'Ente concessionario del servizio di radiodiffusione e del Ministero delle poste e telecomunicazioni, il canone annuo di abbonamento alle radi audizioni e alle trasmissioni televisive è rispettivamente fissato in lire 2.450 e lire 15.000.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, e il 3° comma dell'articolo 1 del decreto-legislativo 30 dicembre 1946, n. 557.

Sui libretti d'iscrizione riguardanti apparecchi di radiodiffusione installati su autovetture con oltre 13 HP tassabili ai fini fiscali o su navi, la tassa di concessione governativa è dovuta nella misura di lire 5.000 annue.

Soppresso.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246.

ART 2

Il settimo comma delle note relative al n. 79 della tabella *A* allegata al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, è sostituito come segue:

« L'autorizzazione di pubblica sicurezza per tenere o fare funzionare apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi negli esercizi pubblici è rilasciata esclusivamente mediante annotazione sulla licenza di esercizio emessa dalla competente autorità ed è soggetta alle seguenti tasse di concessione governativa:

a) per autorizzazioni concernenti apparecchi radiofonici: lire 850 ad anno solare;

b) per autorizzazioni concernenti apparecchi televisivi: lire 10.000 ad anno solare ».

ART. 2.

Identico,

Identico.

a) *identico;*

b) per autorizzazioni concernenti apparecchi televisivi escluso il caso di cui all'articolo 3· lire 10 000 ad anno solare; tale aliquota comprende anche la tassa dovuta per l'abbonamento alle radioaudizioni connesso con l'abbonamento alle trasmissioni televisive Per i pubblici esercizi delle categorie 4ª e 5ª la tassa è ridotta a lire 6.000 e a lire 4.000 rispettivamente.

ART. 3.

Al n. 79 della tabella *A* allegata al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto

ART. 3.

Identico

presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, è aggiunta la seguente lettera *c*)·

« *c*) *Spettacoli televisivi:*

in locali extra o di prima categoria:

tassa di apertura	L.	120.000
vidimazione annuale	»	20.000
cambio di titolare	»	25.000

in locali di 2ª categoria:

tassa di apertura	»	75.000
vidimazione annuale	»	15.000
cambio di titolare	»	16.000

in locali di 3ª categoria:

tassa di apertura	»	50.000
vidimazione annuale	»	10.000
cambio di titolare	»	12.000

in locali di 4ª categoria:

tassa di apertura	»	35.000
vidimazione annuale	»	6.000
cambio di titolare	»	8.000

in locali di 5ª categoria:

tassa di apertura	»	20.000
vidimazione annuale	»	4.000
cambio di titolare	»	5.000

Le sopraindicate tasse sono ridotte ad un quinto qualora non si faccia uso di grandi schermi o di speciali apparecchiature ».

ART. 4.

Il pagamento delle tasse di concessione governativa istituite dalla presente legge deve essere effettuato dal contribuente, in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno, insieme col canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni o con la prima rata del canone stesso in caso di pagamento rateale, esclusivamente mediante versamento sul conto corrente postale intestato:

1º) all'ufficio del registro competente per territorio, per i versamenti relativi al rinnovo di abbonamento ordinari alle radioaudizioni, servendosi dei moduli di versamento contenuti nel libretto di iscrizione;

2º) all'Ufficio del registro « Abbonamenti Radio » di Torino, per gli abbonamenti alle trasmissioni televisive.

c) *Diffusioni televisive in esercizi appositamente destinati alla presentazione al pubblico di trasmissioni televisive:*

extra e di prima categoria:

tassa di apertura	L.	120.000
vidimazione annuale	»	20.000
cambio di titolare	»	25.000

di 2ª categoria

tassa di apertura	»	75.000
vidimazione annuale	»	15 000
cambio di titolare	»	16.000

di 3ª categoria·

tassa di apertura	»	50.000
vidimazione annuale . . .	»	10.000
cambio di titolare	»	12.000

di 4ª categoria:

tassa di apertura	»	35 000
vidimazione annuale	»	6 000
cambio di titolare	»	8.000

di 5ª categoria:

tassa di apertura	»	20.000
vidimazione annuale	»	4.000
cambio di titolare	»	5.000

Le sopraindicate tasse di apertura sono ridotte ad un quinto qualora non si faccia uso di grandi schermi o di speciali apparecchiature.

La classificazione degli esercizi di cui ai precedenti commi è fatta dal prefetto, sentito l'intendente di finanza della provincia in cui è sito l'esercizio.

ART. 4.

Identico.

Per gli abbonamenti speciali alle radioaudizioni, il pagamento della tassa di concessione governativa deve essere effettuato presso il competente Ufficio del registro del luogo in cui la convenzione di abbonamento è stata stipulata, in modo ordinario ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112.

Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 5, il pagamento della tassa di concessione governativa dovuta per i nuovi abbonamenti alle radioaudizioni deve essere eseguito, in uno col rateo di canone dovuto, mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Primo Ufficio Bollo di Torino; nel caso di nuovi abbonamenti alle trasmissioni televisive, il pagamento va effettuato, in uno col rateo del canone dovuto, nei modi di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo.

ART. 5

Non sono soggetti alla tassa di concessione governativa dovuta per la prima iscrizione e limitatamente all'anno solare in cui detta iscrizione viene effettuata coloro che acquistino presso i rivenditori autorizzati un apparecchio nuovo e contraggano per la prima volta un abbonamento alle radiodiffusioni.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ART. 5.

Non sono soggetti alla tassa di concessione governativa dovuta per la prima iscrizione e limitatamente all'anno solare in cui detta iscrizione viene effettuata coloro che acquistino presso i rivenditori autorizzati un apparecchio radiofonico nuovo e contraggano per la prima volta un abbonamento alle relative trasmissioni.

Gli acquirenti di un apparecchio televisivo nuovo che contraggano per la prima volta un abbonamento alle relative trasmissioni sono esonerati dal tributo per l'anno solare d'iscrizione e per quello immediatamente successivo.

ART. 6.

Identico.